



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Versamento acconto Iva Pag. 4
- Saldo Imu 2025 Pag. 5
- Trattamento fiscale omaggi natalizi Pag. 6
- Regolarizzazione modello Redditi Pag. 7
- Dichiarazione integrativa, tardiva e omessa Pag. 8
- Termini ordinari di accertamento Pag. 9
- Riduzione termini degli accertamenti con pagamenti tracciabili Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- Scheda raccolta dati per Imu Pag. 11
- Calcolo Imu Pag. 12
- Calcolo acconto Iva Pag. 13
- Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni Pag. 14
- Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili Pag. 15
- Stampa registri contabili Pag. 16



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino Pag. 17
- Convalida annuale del numero meccanografico Pag. 18
- Libro inventari Pag. 19
- Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr Pag. 20
- Rimborso chilometrico per professionisti Pag. 21



NON SOLO IMPRESA

- Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2025 Pag. 22
- Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti Pag. 23
- Aggiornamento modello "RLI" per registrazione contratti di locazione Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- Agevolazioni per beni strumentali - Nuova Sabatini Pag. 25



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di dicembre 2025 Pag. 26



- GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO
- SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

**TASSAZIONE
NELLA
SUBLOCAZIONE**

- La norma di comportamento Aidc 6.11.2025, n. 233 fornisce indicazioni sul trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte sul reddito quando a concedere in locazione i fabbricati, o le loro porzioni, sono coloro che li detengono sulla base di un contratto di locazione o di un comodato.
- Secondo l'Aidc il possessore dell'immobile non è chiamato a includere nel proprio reddito quello del detentore, anche quando le locazioni abbiano durata pari o superiore ai 30 giorni. Pertanto, al di fuori dell'esercizio d'impresa, quando il proprietario o il titolare del diritto reale concede un fabbricato in comodato e il comodatario lo concede a sua volta in locazione, il comodante determina il reddito imponibile quale reddito fondiario non considerando il canone della locazione spettante al comodatario. Inoltre, il reddito ritratto dal locatario o dal comodatario che, al di fuori dell'esercizio d'impresa, hanno concesso in locazione il fabbricato è classificato tra i redditi diversi.

**INTERPELLO
DISAPPLICATIVO
PER LE SOCIETÀ
DI COMODO**

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza n. 833/2025, ha affermato che la presunzione di non operatività per le società di comodo è sempre relativa e il contribuente può dimostrare in giudizio l'esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento del reddito presunto, dal momento che la mancata presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo non preclude la possibilità di difendersi e far valere le proprie ragioni in sede contenziosa.

**PROROGHE
PER LA
RENDICONTAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ**

- Il Regolamento UE 2025/1416, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 10.11.2025, modifica il precedente Regolamento UE 2023/2772, prorogando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e introducendo una maggiore gradualità nell'applicazione degli standard europei per gli esercizi 2025 e 2026. Infatti, le imprese con oltre 750 dipendenti, già tenute a comunicare informazioni dall'esercizio 2024, potranno beneficiare delle stesse misure di introduzione graduale già previste per le altre imprese soggette alla direttiva Csr, potendo rinviare fino a 3 anni l'attuazione dei requisiti più complessi.

**VISTO DI
CONFORMITÀ
SOLO PER ISCRITTI
AGLI ORDINI**

- Il Consiglio di Stato, con la sentenza 17.11.2025, n. 8962, ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Puglia n. 1192/2022 e respinge l'appello della Lapet (tributaristi), affermando che l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta, invece, preclusa ai tributaristi.

**NUOVA MODALITÀ
PER LA
VARIAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE
LEGALE**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 491453/2025, prevede che la variazione del rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche (non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini Iva), che avviene con la presentazione del modello AA5/6, debba essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti modalità: presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con posta elettronica certificata (Pec), tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet.
- Tale previsione si pone come obiettivo quello di "garantire un maggiore controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati" da parte dei soggetti interessati.

**VOCI ESCLUSE
DALLA BASE
DI CALCOLO
DEL TFR**

- La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 30331/2025, ha stabilito che il fatto che il contratto collettivo indichi, tra le voci utili per il TFR (art. 2120 c.c.), solo gli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ogni lavoratore, non comporta che altre voci specifiche non possano entrare nel computo.
- È rilevante che gli ulteriori importi siano erogati a fronte di prestazioni rese e per un tempo significativo, in modo da escludere il loro carattere occasionale. I giudici di merito dovranno effettuare un esame ex post, per stabilire se i trattamenti che i lavoratori ritengono rilevanti ai fini del Tfr siano stati corrisposti per un tempo significativo tale, da escluderne il carattere occasionale.



Notizie in sintesi (segue)

LIMITI A RECESSO DEL SOCIO CHE CONCORRE ALL'OPERAZIONE

- La Cassazione, con la sentenza n. 30133/2025, ha stabilito limiti al recesso del socio che in un'operazione societaria complessa, seppur non abbia approvato la deliberazione con la quale l'iter decisionale si conclude, aveva favorevolmente concorso a una precedente fase dell'operazione.
- La pronuncia induce a un ripensamento del diritto di recesso del socio secondo l'art. 2437, c. 1 c.c. (soci che "non hanno concorso" all'adozione della delibera), in quanto il presupposto del diritto non è più circoscritto al momento assembleare, come finora si è pensato, ma si estende alla condotta complessiva del socio nell'intero processo deliberativo.

VERIFICHE DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

- Con la circolare n. 21/D/2025 l'Agenzia delle Dogane ha incluso tra i professionisti esperti, ai quali le imprese possono rivolgersi per certificare l'adeguatezza del proprio assetto organizzativo orientato al commercio internazionale, anche dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, revisori legali, individuando sia le caratteristiche che le imprese devono possedere ai fini AeO (operatore economico autorizzato) sia i requisiti previsti in capo ai professionisti che rilasceranno i propri pareri, sia i percorsi formativi che i Consigli nazionali e gli Ordini dovranno prevedere per fornire ai professionisti l'adeguata formazione.

CRITERI DI RIPARTO DELLE PERDITE FISCALI NEL CONSOLIDATO

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 956-1286/2025, ha precisato che il rinnovo tacito dell'opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 del Tuir consente di aggiornare i criteri di riparto delle perdite fiscali senza che la successiva cessazione del consolidato ne comprometta la validità.

RISTRUTTURAZIONE EDILE SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

- Secondo il Consiglio di Stato sono due gli elementi che qualificano un intervento edile come semplice ristrutturazione, e per il quale è sufficiente una Scia per dare avvio ai lavori, ossia la contestualità temporale e la neutralità di volumetria.
- Negli altri casi invece si deve parlare di costruzione vera e propria, per cui è necessario un permesso a costruire o un piano attuativo.

CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE E SUPERBONUS

- L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66/E/2025, ha precisato che è possibile beneficiare del superbonus con aliquota del 110% indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi e l'eventuale rinuncia agli stessi sono funzionali esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura compensativa alla rinuncia ai contributi. Per tutti gli altri casi non c'è un collegamento esplicito tra il contributo per la ricostruzione e l'ottenimento del superbonus.

COPERTURA DANNI RC PROFESSIONALE

- Con l'ordinanza n. 29456 del 7.11.2025 la Terza sezione civile della Cassazione ha affermato che l'assicurazione della responsabilità professionale non può trasformarsi in un mezzo di retroattiva copertura di eventi già percepiti come potenzialmente dannosi. Eventuali contenziosi possono avere influenza non solo sull'esito della richiesta di risarcimento del singolo sinistro, ma anche sulla validità della polizza stessa, che potrebbe essere dichiarata nulla.
- In altri termini, un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale non copre rischi che l'assicurato sapeva essere possibili, ma sui quali ha taciuto al momento di stipulare la polizza.

PROVA CONTRARIA PER LE SOCIETÀ DI COMODO

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 28227/2025, ha affermato che il sistema di presunzioni legali, previsto per le società di comodo, non è assoluto, ma può essere superato dal contribuente. Infatti, la prova contraria può essere fornita in presenza di cause oggettive esterne che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi, oppure nel caso di errori gestionali e scelte imprenditoriali non ottimali, sempre che non si configuri una totale assenza di pianificazione aziendale.

SISMABONUS ANCHE CON ASSEVERAZIONE TARDIVA

- Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo (sentenza n. 543/2025), si può accedere al sismabonus anche se l'asseverazione del progettista non è allegata alla Scia o al permesso di costruire, ma viene presentata dopo. Infatti, il mero dato formale, rappresentato dal tardivo invio dell'asseverazione, non costituisce elemento atto a comportare il disconoscimento del credito derivante dall'oggettiva realizzazione di lavori rientranti nell'alveo del sismabonus.

APPROFONDIMENTI

Versamento acconto Iva

Entro il **27.12** occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e al relativo versamento. I **metodi** che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. **Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che, nel 2024, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.**

Esempio n. 1

Esempi di determinazione dell'acconto Iva con metodo storico

Contribuente mensile				
• Per la liquidazione del mese di dicembre 2024 ha versato:				
- acconto 2024 (27.12.2024)	=	€	300,00	(+)
- saldo dicembre 2024 (16.01.2025)	=	€	900,00	(+)
Importo di riferimento	=	€	1.200,00	(=)
- acconto dovuto per il 2025: € 1.200,00 x 88%	=	€	1.056,00	
Contribuente trimestrale a credito (o trimestrali "speciali")				
• In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2024 il contribuente ha evidenziato:				
- acconto 2024 (27.12.2024)	=	€	3.300,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2024 (per effetto del versamento acconto)	=	€	600,00	(-)
Importo di riferimento (debito anno/4° trimestre 2024)	=	€	2.700,00	(=)
- acconto dovuto per il 2025: € 2.700,00 x 88%	=	€	2.376,00	
Contribuente trimestrale per opzione (art. 7 D.P.R. 542/1999)				
• In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2024 il contribuente ha versato:				
- acconto 2024 (27.12.2024)	=	€	5.000,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2024	=	€	9.090,00	(+)
di cui interessi 1%	=	€	90,00	(-)
Importo di riferimento	=	€	14.000,00	(=)
- acconto dovuto per il 2025: € 14.000,00 x 88%	=	€	12.320,00	

Esempio n. 2

Compilazione del modello F24 per contribuente mensile

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	6013		2025	1.056,00	
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	1.056,00B	+/– SALDO (A-B)
					1.056,00

Esempio n. 3

Scritture contabili dell'acconto Iva

• Versamento dell'acconto Iva				
27.12.n				
SP C II 5bis	SP D 4	Iva c/Erario	a	Banca c/c ordinario
		Pagato acconto Iva.		1.056,00



Saldo Imu 2025

Entro il 16.12.2025 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2025. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso
VERSAMENTO	Modalità	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none">Mediante Modello F24² [cartaceo¹ o telematico] _____ <i>ovvero</i> _____Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.			
		Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.			
	Compensazione	È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.				
	Importo	<ul style="list-style-type: none">Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.In caso di inottemperanza, l'importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta.				
	Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.					
EFFICACIA DELIBERE IMU	Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.					
	<ul style="list-style-type: none">La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.Decorre dal 2025 l'obbligo per i Comuni di utilizzo del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote.					

Tavola riepilogativa Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche ³	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1ª rata Imu 2025	16.06.2025	La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente. • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2025 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2025 anche per il pagamento della 1ª rata 2025. • È possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2025) in un'unica soluzione entro il 16.06.2025, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2025 fino al 14.10.2025 in modo che il Ministero dell'Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2025.	Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu si applica la sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%) dell'imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.
Versamento 2ª rata Imu 2025	16.12.2025	La 2ª rata 2025 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2025, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF e pubblicate mediante il nuovo Prospetto entro il 28.10.2025. In assenza di pubblicazione del Prospetto con le nuove aliquote, per il 2025 l'imposta deve essere calcolata sulla base delle aliquote di base.		

Note	<p>1. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.</p> <p>2. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.</p> <p>3. In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate:</p> <ul style="list-style-type: none">- di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell'anno di riferimento;- l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.
------	--



Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. **Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.**

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva	Cessione	Deducibilità del costo	
			Acquisto		Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ²⁻⁴
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ¹
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴

- Note**
- I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
 - Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
 - L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità".
 - I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria				
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili ²	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	

- Note**
- Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
 - Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
 - I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.





Regolarizzazione modello Redditi

Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile, con una sanzione ridotta, regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia di versamento delle imposte dovute.

Adempimenti del contribuente nel ravvedimento per le imposte dirette			
Violazioni		Dichiarazione integrativa	Versamenti da effettuare
Imposte e/o ritenute correttamente dichiarate.	Omessi o carenti versamenti .	NO	<ul style="list-style-type: none"> Imposta. Interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale, calcolati giorno per giorno). Sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento¹.
Errori rilevabili in sede di controlli formali.		Sì	Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹⁻³ .
Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 (controlli automatizzati).		Sì	Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹ .
Errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (omessa e/o errata indicazione di redditi), che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito.		Sì	Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹⁻²⁻³ .
Tardiva presentazione della dichiarazione.		NO Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine	Entro 90 giorni con la sanzione di € 25 (1/10 x € 250) , ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate.
Dichiarazione integrativa (per violazioni dal 1.09.2024).		Entro i termini di accertamento (comunque prima di accertamenti) con sanzione del 50% (€ 150 se non sono dovute imposte) .	

Nota ¹	Termine del ravvedimento per omessi versamenti e per errori da controlli automatizzati o formali	Sanzioni ridotte
	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	0,08% (12,5% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,25% (12,5% x 1/10)
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,39% (12,5% x 1/9)
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	3,13% (25% x 1/8)
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .	3,57% (25% x 1/7)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento). Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale.	4,17% (25% x 1/6) 5% (25% x 1/5)
Nota ²	Termine del ravvedimento per errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati o formali	Sanzioni ridotte
	Entro 90 giorni dalla commissione della violazione (dichiarazione integrativa).	€ 27,78 (€ 250 x 1/9)
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .	8,75% (70% x 1/8)
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .	10% (70% x 1/7)
	Regolarizzazione dopo la comunicazione dello schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, non preceduto dal verbale di constatazione, senza che sia stata presentata l'istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 6 D.Lgs. 218/1997 senza che sia inviata la comunicazione dell'adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D. Lgs. 218/1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000.	11,67% (70% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale.	14% (70% x 1/5)
Nota ³	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D.Lgs. 218/1997.	17,50% (70% x 1/4)
	Se il ravvedimento interviene oltre 90 giorni dalla scadenza del termine e l'omissione o l'incompletezza integrino fino dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i 90 giorni è pari a € 250 (art. 8 D.Lgs. 471/1997), da ridurre in base al momento di effettuazione del ravvedimento.	



ESEMPI DI RAVVEDIMENTO DELLE SANZIONI A CARICO DEL CONTRIBUENTE



Dichiarazione integrativa, tardiva e omessa

Le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi 2025 rientrano nella nuova normativa di cui al D. Lgs. 87/2024, che ha cambiato le regole previste dal D. Lgs. 471/1997.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni (dichiarazione omessa) la sanzione dovuta in base alle nuove norme è pari al 120% dell'imposta non versata.
Una novità importante riguarda l'introduzione della **sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31.12 del 5° anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo.** Nel caso di omessa dichiarazione, ma senza imposte dovute, la sanzione varia da € 250 a € 1.000.

CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE Dichiarazione correttiva	Dichiarazione correttiva nei termini	<ul style="list-style-type: none">Qualora ci si accorga di avere commesso errori e non siano ancora scaduti i termini di presentazione del modello Redditi, è possibile presentare una seconda dichiarazione dei redditi, che corregge quella già consegnata.Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria, con le necessarie correzioni o integrazioni.Non è dovuta alcuna sanzione.
	Dati "integrati"	È possibile esporre redditi non dichiarati ovvero indicare oneri deducibili o detraibili non indicati, in tutto o in parte, in quella precedente.
	Minor credito o maggiore imposta	<ul style="list-style-type: none">Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti ovvero la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.Se i termini per i versamenti sono già scaduti, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.
	Maggior credito o minore imposta	Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere di chiederlo a rimborso ovvero riportarlo a credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE Dichiarazione integrativa	Dichiarazione rettificativa o integrativa	Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti . Occorre indicare quali quadri sono oggetto di aggiornamento e quali sono rimasti invariati , riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione (rettificato).
	Presupposti	Per presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è richiesta la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.
	Minor debito o maggiore credito	<ul style="list-style-type: none">L'eventuale credito risultante può essere utilizzato in compensazione.Per i casi di correzione di errori contabili di competenza, qualora la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o del maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
	Termini	Possono essere oggetto d'integrazione le dichiarazioni originarie presentate entro i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di controllo.
	Sanzioni	<ul style="list-style-type: none">Se la dichiarazione integrativa è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione dovrebbe essere regolarizzabile (Circ. 42/E/2016) eseguendo spontaneamente, il pagamento della sanzione di € 27,78 (1/9 di € 250,00).Se il ritardo è superiore a 90 giorni si applica la sanzione del 50% (€ 150 se non sono dovute imposte), ridotta in funzione del momento di effettuazione del ravvedimento. <p>È fatta salva l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte [sanzione del 25%, ridotta in ragione del momento in cui viene effettuato il ravvedimento del versamento].</p>



ESEMPI



Termini ordinari di accertamento

La legge di Stabilità 2016 ha modificato le disposizioni in tema di accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi. In particolare, ha eliminato la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel D. Lgs. 74/2000.

È disposto un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31.12 del 5° anno successivo ovvero entro il 31.12 del 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla.

		DICHIARAZIONE DEI REDDITI	TERMINE PER L'ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO ORDINARIO	Imposte dirette	Dichiarazione presentata	Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
		<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione omessa Presentazione di dichiarazione nulla 	Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
	Iva	Dichiarazione presentata	Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
		<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione omessa Presentazione di dichiarazione nulla 	Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO	Concordato preventivo biennale	<ul style="list-style-type: none"> Nello specifico, per i soggetti che aderiscono solo al concordato preventivo biennale i termini di accertamento scadenti al 31.01.2024 sono stati prorogati al 31.12.2025. Per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, nel caso di opzione anche per il ravvedimento speciale, i termini sono ulteriormente prorogati fino al 31.12.2027.
	Soggetti agli Isa	<ul style="list-style-type: none"> Infine, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) con punteggio almeno pari a 8 e che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'anno 2018 sono scaduti al 31.12.2023 e quindi non interessati da alcuna proroga. Per il 2019, in questa stessa situazione, il termine di decadenza è stato prorogato al 31.12.2025.

Tavola

Scadenza dei termini ordinari di accertamento

Periodo di imposta	Anno di presentazione della dichiarazione	Termini di accertamento	
		Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
		Ordinario (con o senza reato tributario)	Ordinario (con o senza reato tributario)
2016	2017	31.12.2022	31.12.2024
2017	2018	31.12.2023	31.12.2025
2018	2019	31.12.2024	31.12.2026
2019	2020	31.12.2025	31.12.2027
2020	2021	31.12.2026	31.12.2028



EFFETTI DEL CPB E DEL PROVVEDIMENTO SPECIALE



Riduzione termini degli accertamenti con pagamenti tracciabili

*Il termine di decadenza previsto per gli accertamenti fiscali, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, sono ridotti di 2 anni per i soggetti passivi Iva che garantiscono, nei modi stabiliti con il D.M. 4.08.2016, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500**.*

La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio al dettaglio di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972.

Si allega un fac-simile di dichiarazione sostitutiva che lo studio professionale, in via cautelativa, potrebbe acquisire dal cliente in vista della compilazione del quadro RS.

REGIME
PREIALE
TERMINI
DECADENZA
ACCERTAMENTI

I **termini di decadenza degli accertamenti**, di cui agli articoli 57, c. 1 D.P.R. 633/1972 (Iva) e 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) **sono ridotti di 2 anni**.

La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto MEF, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500**.

Per i contribuenti forfetari che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) è ridotto di un anno.

Aspetti
operativi

- La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti è riconosciuta solo a coloro che, **ferma restando la tracciabilità di cui sopra, documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sdl e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri**.
- La prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura "immediata" o "differita"), in alternativa alla seconda.

COMPILAZIONE
DICHIARAZIONE
DEI
REDDITIRequisiti
normativi

- Non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza **a redditi diversi** da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.
- **Necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi (quadro RS) l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini**. La mancata attestazione dei requisiti, pur se sussistenti, comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
- È necessario che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare complessivo **superiore a € 500** (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti tracciabili individuati dalla norma (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ecc.).

LIMITE
AL REGIME
PREIALE

- In assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via Sdl e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è, di per sé, sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.
- Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.



FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (COMPILABILE)

STRUMENTI OPERATIVI

Scheda raccolta dati per Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio.

RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU		2025					
PROPRIETÀ FABBRICATO	Nome	Marco					
	Cognome/Ragione sociale	Verdi					
	Via	Via Manzoni, 26					
	Comune	Castel Goffredo (MN)					
DATI FABBRICATO	Comune	Castel Goffredo (MN)					
	Via e numero civico	Via Parini, 6					
	Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1
	Dati pertinenza	Foglio	33	Mappale	154	Sub	2
	Categoria catastale	Immobile	A4		Classe	3	
		Pertinenza	C6		Classe	6	
	Rendita catastale	Immobile	€ 750,00				
		Pertinenza	€ 25,00				
Esenzione Imu	Tipologia						
Evoluzione della situazione dell'immobile in corso d'anno							
Data	Utilizzo			Possesso	Note		
1.01.2025	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:			100%	Locato Viola Luca		
1.06.2025	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:			100%	Locato Bianchi Filippo		
Attuale	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:			100%	Locato Bianchi Filippo		
Evoluzione della situazione della pertinenza in corso d'anno							
Data	Utilizzo			Possesso	Note		
1.01.2025	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:			100%	Locato Viola Luca		
1.06.2025	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:			100%	Locato Bianchi Filippo		
Attuale	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:			100%	Locato Bianchi Filippo		



Calcolo Imu

Il versamento dell'Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all'euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell'Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall'abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione "a disposizione".

Anno	2025	Contribuente	Verdi Marco			
Comune	Castel Goffredo (MN)	Cat. catastale	A/4	Classe	3	
Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1

Base imponibile	• Rendita catastale:	€	750,00			
	• Rendita catastale rivalutata:	€	750,00	X 5%	€ 787,50	x
	• Coefficiente ¹ :				160	=
	• Base imponibile:		A	€	126.000,00	

Nota¹	Categoria catastale	Coefficiente Imu
	• Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	160
	• Gruppo catastale "B"	
	• Categorie catastali C/3, C/4, C/5	140
	• Categorie catastali A/10 e D/5	80
	• Gruppo catastale D (escluso D/5)	65
• Categoria catastale C/1	55	

Imu	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno precedente*:		0,86%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• Imu annua:		€	1.083,60

Acconto²	• Imu annua	€	1.083,60	x 50% =	€	541,80
	• Imu 1ª rata (con arrotondamento)				€	542,00

Saldo²	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x	
	• Aliquota approvata per l'anno in corso*:		1,06%	x	
	• Mesi di possesso:		12/12	=	
	• Imu annua		€	1.335,60	-
	• Imu versata in acconto:		€	542,00	=
	• Imu dovuta a saldo:		€	793,60	
• Imu totale a saldo (con arrotondamento):		€	794,00		

Nota*	Aliquota
Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul sito del MEF .	

Nota²	Principali esenzioni dal versamento dell'Imu: beni merce, immobili colpiti da sisma, immobili di enti non commerciali, abitazione principale, immobili occupati abusivamente.
-------------------------	---



PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE (COMPILABILE)



COMPILAZIONE MODELLO F24



COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE



Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno (per il 2025 il giorno 27.12 cade di sabato e, quindi, il versamento è prorogato al 29.12), mediante F24 con i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

Nel caso di utilizzo del metodo previsionale si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di **insufficiente versamento dell'acconto (25% dell'importo non versato)**.

ANNO	2025	Ditta	Alfa di Bianchi Luigi e C. S.n.c.
-------------	------	--------------	-----------------------------------

Metodo di calcolo	Acconto Iva	
	Contribuenti mensili	Contribuenti trimestrali
Metodo storico	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente € <input type="text"/> +	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente € 7.000,00 +
	Acconto Iva versato l'anno precedente € <input type="text"/> =	Acconto Iva versato l'anno precedente € 4.000,00 =
	Totale € <input type="text"/> x	Totale € 11.000,00 x
	Percentuale di acconto <input type="text"/> 88% =	Percentuale di acconto <input type="text"/> 88% =
	Acconto dovuto € <input type="text"/>	Acconto dovuto € 9.680,00
Metodo previsionale	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno precedente € <input type="text"/> x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso € <input type="text"/> x
	Percentuale di acconto <input type="text"/> 88% =	Percentuale di acconto <input type="text"/> 88% =
	Acconto dovuto € <input type="text"/>	Acconto dovuto € <input type="text"/>
Metodo alternativo Operazioni effettuate	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente) € <input type="text"/> x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente) € <input type="text"/> x
	Percentuale di acconto <input type="text"/> 100% =	Percentuale di acconto <input type="text"/> 100% =
	Acconto dovuto € <input type="text"/>	Acconto dovuto € <input type="text"/>
	Contribuenti mensili con contabilità presso terzi	
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre) € <input type="text"/> x	
	Percentuale di acconto <input type="text"/> 66% =	
	Acconto dovuto € <input type="text"/>	
Importo minimo	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.	
Scomputo dell'acconto	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; - liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali"; - dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione". 	



CHECK LIST CALCOLO ACCONTO IVA (COMPILABILE)



Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all'invio delle dichiarazioni fiscali.

Nominativo	Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.		Periodo d'imposta	2024	
Redditi	<div><input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC</div>			Invio telematico	
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali			
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: 29.10.2025
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: Motivazione:
				Invio telematico	
Irap	<div><input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC</div>			Invio telematico	
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali			
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: 29.10.2025
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: Motivazione:
				Invio telematico	
Iva	<input checked="" type="checkbox"/> Autonoma			Invio telematico	
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali			
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: 24.02.2025
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: Motivazione:
				Invio telematico	
770	<div><input checked="" type="checkbox"/> Semplificato <input type="checkbox"/> Ordinario</div>			Invio telematico	
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali			
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: 21.10.2025
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: Motivazione:
				Invio telematico	
Imu			Presentazione		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Versamento Imu <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: 24.06.2025	
	<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente	<input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento Imu	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data: Motivazione:	



Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali dovevano compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest'anno il **31.10.2025**.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 c.c. "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c. 4-quater dell'art. 7 D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l'applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Nominativo	Bianchi Luigi	Anno di aggiornamento	2024
-------------------	---------------	------------------------------	------

☒ Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria	Fornitore	Importo	Protocollo Registro IVA	Fattura	
				N.	Data
Impianti	Rosa S.p.a.	€ 30.000,00	201/2024	140	7.05.2024

Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag. Registro	Riferimenti vendita	Costo storico	F.do ammortam.	Prezzo cessione	Plusvalenza/Minusvalenza
21	Bianchi S.r.l.	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00

☒ Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all'esercizio.

☒ Rilevazione dismissione beni.

☒ Rilevazione acquisti beni.

☒ Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. 917/1986)

+ Valore dei beni al 1.01.2024	130.000,00			
- Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico	3.000,00			
- Valore indeducibile delle autovetture	12.500,00			
- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)	700,00			
= Valore dei beni materiali (esclusi i terreni) al 31.12.2024	113.800,00	x	5%	= 5.690,00
• Spese sostenute nell'esercizio				7.100,00
• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi				1.410,00

☐ Rilevazione distinta della quota di superammortamento.

☐ Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.

☒ Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (esempio: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).



CHECK LIST REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (COMPILABILE)



Stampa registri contabili

*Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili, anche la **conservazione** con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.*

LIBRI E REGISTRI CONTABILI	Registri Iva	<ul style="list-style-type: none"> Fatture emesse. Fatture di acquisto. Corrispettivi.
	Beni ammortizzabili	Registro beni ammortizzabili.
	Magazzino	Contabilità di magazzino.
	Libri previsti dal Codice Civile	<ul style="list-style-type: none"> Libro giornale (e conti di mastro). Libro inventari.
TENUTA E CONSERVAZIONE	Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell'eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d'imposta.	
	Cartacea	La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei.
	Elettronica	<p>L'art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici.</p> <p>La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.</p> <p>In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.</p>
IMPOSTA DI BOLLO	Registri cartacei	<ul style="list-style-type: none"> Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l'imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero € 32,00 per tutti gli altri soggetti. L'imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta "alternativamente" mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T).
	Registri informatici	<ul style="list-style-type: none"> Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l'imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l'art. 6 D.M. 17.06.2014 prevede che l'imposta sia assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice tributo 2501).



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a **€ 5.164.000,00** e **€ 1.100.000,00**, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
Ricavi	<p>Superiori a € 5.164.000,00¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ragguagliati ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. • Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali. • Indennizzi assicurativi di benimerce. • Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. • Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. • Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto. • Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plusvalenze. • Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale). • Dividendi e interessi attivi. • Proventi immobiliari.
Rimanenze	<p>Superiori a € 1.100.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non devono essere ragguagliate ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. • Materie prime e sussidiarie. • Semilavorati. • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non. 	Titoli.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> - contemporaneamente; - per 2 esercizi consecutivi. 		
Nota¹	Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate .		



Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12 di ogni anno. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2025 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO
MECCANOGRAPHICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

SOGGETTI
INTERESSATISoggetti
operanti
abitualmente
con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:
 - esportatore abituale;
 - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo **non inferiore a € 12.500,00**;
 - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
 - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
 - realizzazione di partnership con società estere;
 - costituzione di joint venture all'estero;
 - apporto di capitale in società estere;
 - investimenti diretti all'estero;
 - costituzione di società all'estero;
 - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
 - adozione del franchising in Paesi esteri;
 - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

- L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale.
- Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA
ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

Entro il 31.12 di ogni anno.

Nota bene

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



MODULO DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO MECCANOGRAPHICO



Libro inventari

La tenuta del libro inventari è obbligatoria, secondo le disposizioni dell'art. 2214 del codice civile, per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori. Simmetricamente, la normativa fiscale prescrive la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d'impresa in regime di **contabilità ordinaria** sia per obbligo di legge sia per opzione. Per i contribuenti in contabilità ordinaria, le annotazioni da effettuarsi nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro inventari, con conseguente esonero dalla tenuta del libro cespiti. Ai sensi dell'art. 2217 del codice civile l'inventario, che deve redigersi **all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno**, deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore **entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette**.

TERMINI
PER LA
SOTTOSCRIZIONE

Termini di presentazione del Modello Redditi 2025 - anno 2024 e sottoscrizione dell'inventario			
Soggetti interessati		Dichiarazioni	Sottoscrizione inventario
		Trasmissione telematica ¹	
Persone fisiche titolari di reddito d'impresa		31.10.2025	31.01.2026
Società di persone.			
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. <div>31.01.2026²</div>
	Senza obbligo di redazione del bilancio.		
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 del codice civile.		Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	

CONTENUTO

- Ai sensi dell'art. 2215 del Codice civile il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziale.
- **Il libro inventari deve essere firmato dall'imprenditore e/o dal legale rappresentante pena il rischio di invalidazione della contabilità.**
- La stampa dell'inventario deve contenere:
 - il bilancio di verifica definitivo completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori;
 - il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo criterio di valutazione (in particolare per le ditte individuali e società di persone in quanto il criterio di valutazione non è stato indicato nella nota integrativa);
 - per le società di capitali occorre stampare inoltre il bilancio UE, completo di nota integrativa, ed il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio UE, quantomeno per lo stato patrimoniale;
 - il dettaglio delle rivalutazioni dei beni effettuate.

Note

- ¹ Ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni occorre tenere in considerazione:
 - le modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento;
 - il termine specificatamente previsto per la modalità adottata.
- ² Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.



Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniEmens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.

COMPOSIZIONE DEL TFR DAL 1.01.2001	Quota capitale	(+)	Quota finanziaria
	↓ Tassazione separata al momento della corresponsione.		↓ Tassazione sostitutiva annuale, sul maturato, indipendentemente dall'erogazione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR	Aliquota	17%.	
	Modalità di versamento	Acconto al 16.12. Saldo entro il 16.02 dell'anno successivo.	
	Calcolo della rivalutazione del fondo accantonato a Tfr, da effettuarsi alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e da imputarsi a incremento del fondo.	Misura fissa pari all' 1,50% . (+)	Misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
	Soggetto passivo	Dipendente di soggetto sostituto di imposta.	L'imposta è versata dal datore di lavoro, che la imputa in diminuzione del Fondo Tfr.
		Dipendente di soggetto non sostituto di imposta.	L'imposta è versata direttamente dal soggetto passivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato percepito il Tfr (anche a titolo di acconto o anticipazione).
	Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • 30% in caso di omesso o tardivo versamento. • È applicabile il ravvedimento operoso. 	



Rimborso chilometrico per professionisti

La risposta n. 270/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, con un’interpretazione di grande rilievo operativo, il **regime fiscale dei rimborsi chilometrici** corrisposti ai professionisti nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni. L’interpello riguarda un caso in cui un consulente ha addebitato in fattura al cliente un rimborso spese chilometrico, calcolato secondo parametri oggettivi (chilometri percorsi e tariffe prestabilite), chiedendo se fosse da escludere dal reddito professionale ai sensi dell’art. 54, c. 2, lett. b) Tuir. L’Agenzia ha precisato che l’effettiva **esclusione dal reddito** è ammessa solo per i **rimborsi analitici**, cioè quelli documentati in modo tale da consentire la puntuale riconducibilità della spesa all’incarico professionale. Nel caso specifico, **il rimborso chilometrico non è stato considerato “analitico”**; pertanto, **concorre alla formazione del reddito e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto Irpef**.

ASPETTO	CONTENUTO GENERALE	PRINCIPI INTERPRETATIVI DELL’AGENZIA	CONSEGUENZE FISCALI
Normativa di riferimento	Art. 54 Tuir, come modificato dal D.Lgs. 192/2024.	Il principio di onnicomprensività include tutte le somme percepite nell’attività professionale, salvo eccezioni esplicite.	Tutti gli importi percepiti sono imponibili salvo esclusione prevista nel c. 2.
Rimborsi esclusi dal reddito	Somme percepite a titolo di rimborso di spese sostenute per l’incarico e addebitate analiticamente al committente.	Gli importi esclusi non rilevano come reddito per il professionista e non sono deducibili per chi li sostiene.	Si realizza un equilibrio tra irrilevanza attiva e indeducibilità passiva.
Deducibilità di rimborsi	Principio introdotto dal D.Lgs. 192/2024 per disciplinare la deducibilità dei rimborsi e riaddebiti.	Prevede che le spese rimborsate ed escluse dal reddito non siano deducibili.	Evita la duplicazione di benefici fiscali.
Condizioni per l’analiticità	Spese effettivamente sostenute, riferibili all’incarico, e documentate in modo puntuale.	La fattura deve distinguere chiaramente il rimborso dal compenso professionale.	Necessità di supporti documentali idonei (ricevute, fatture, ticket, ecc.).
Rilevanza della fattura	Deve distinguere tra compenso e rimborso.	Gli importi devono essere esplicitati e corredati da documentazione di supporto.	La mancanza della distinzione comporta rischi di riqualificazione fiscale.
Decorrenza della nuova disciplina	Dal periodo d’imposta 2025.	Nel 2024 restano applicabili le regole precedenti.	Dal 2025 le somme rimborsate analiticamente non concorrono al reddito e non subiscono ritenuta.
Caso concreto esaminato	Rimborso chilometrico basato su parametri oggettivi e concordato preventivamente con il cliente.	Mancanza di giustificativi fiscali attestanti la spesa effettiva (es. scontrini carburante).	Il rimborso è da considerare imponibile e soggetto a ritenuta d’acconto.
Principio operativo	Il rimborso non analitico equivale a componente reddituale.	Anche se proporzionato e contrattualmente previsto, non risulta escluso dal reddito.	Deve essere trattato come compenso professionale ai fini fiscali.
Obblighi del committente	Applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.	Obbligo di prelievo alla fonte su compensi imponibili ex art. 25 D.P.R. 600/1973.	In caso di omissione, vi è responsabilità solidale per l’imposta non versata.





NON SOLO IMPRESA

Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2025

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti.

I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli **entro l'anno 2025**. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.

Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. **Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, il sostituto di imposta deve comunicare **entro il mese di dicembre** gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituto, tramite modello F24, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile.

Esempio n. 1

Somme a debito non trattenute

Egr. Sig. ...Verdi Enrico.....
Via ...Magenta, n. 50.....
Città ...Milano.....

Oggetto: assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti.

La ditta Alfa S.r.l., domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano, P. IVA 00123456789

COMUNICA

di non avere trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2025 per dichiarare i redditi del 2024...

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		351,00		,00	351,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	94,00		,00	94,00

Data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio a debito, Ella dovrà provvedere a versare autonomamente entro il 31.01.2026, tramite modello F24 (utilizzando le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche), gli importi indicati, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile (a partire dal termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio e considerando anche il mese di gennaio).

Distinti saluti.

Milano 27.12.2025

Guido Rossi
(Firma)

Esempio n. 2

Somme a credito non rimborsate

Egr. Sig. ...Bianchi Andrea.....
Via ...Cavour, n. 101.....
Città ...Milano.....

Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione delle somme a credito non rimborsate.

La ditta Alfa S.r.l., domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano, P. IVA 00123456789

COMUNICA

gli importi a credito non rimborsati data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio, con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2025 per dichiarare i redditi del 2024...

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		393,00		,00	393,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	10	105,00		,00	105,00

I predetti importi a credito potranno essere rimborsati in sede di dichiarazione dei redditi e saranno appositamente indicati nella Certificazione Unica 2026.

Distinti saluti.

Milano 27.12.2025

Guido Rossi
(Firma)



SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE (COMPILABILE)



SOMME A CREDITO NON RIMBORSATE (COMPILABILE)

**Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti**

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.*

La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: Rossi Nome: Giovanni
Codice fiscale: RSSGNN70A01F205O Sesso: M Data di nascita: 1.01.1970
Comune (Stato estero) di nascita: Milano Provincia: MI
Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 C.A.P.: 20100
Comune di residenza: Milano Provincia: MI Tel.: 02-123456
E-mail: rossig@alice.it

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00, nell'anno 2024, l'importo di € € 4.835,00 non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2025Luogo e dataGiovanni RossiFirma dell'Aderente**Note**

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di **contribuenti a carico** specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.

**FAC-SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE)**



Aggiornamento modello “RLI” per registrazione contratti di locazione

Il modello RLI e le relative istruzioni sono state aggiornate il 20.10.2025 per recepire le ultime novità normative e di prassi. In particolare, è stato modificato il termine, ora di 30 giorni, per comunicare l'avverarsi della condizione sospensiva; inoltre, è stato precisato come identificare il tipo di conduttore e che, in caso di immobile in via di accatastamento, devono essere utilizzati i dati del catasto terreno relativo. In caso di opzione per la cedolare secca, il locatore non ha l'obbligo di comunicare al conduttore la rinuncia alla facoltà di aggiornamento del canone se tale rinuncia è espressamente indicata nel contratto di locazione. In caso di rinegoziazione del canone in aumento, vanno utilizzati i codici “1” o “3” nel campo “casi particolari”. Infine, è stato recepito l'orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, la sanzione è parametrata alla prima annualità e non all'intera durata, se è stata esercitata l'opzione per il pagamento annuale.

COMPOSIZIONE
MODELLO
“RLI”Quadro A
Dati generali

- La sezione I, “Registrazione - Rinegoziazione canone”, deve essere compilata anche per la comunicazione della rinegoziazione del canone o in caso di aumento del canone di locazione o per i contratti di affitto terreni, sia in caso di aumento che di diminuzione.
- Nella sezione II è possibile comunicare la modifica del canone di locazione o di affitto, compilando la casella “Adempimenti successivi” con il codice 8 che riguarda la rinegoziazione del canone.

Quadro B
Soggetti

Sono indicati i dati dei **locatori** e dei **conduttori**.

Quadro C
Dati degli
immobili

Riguarda i **dati degli immobili** principali e delle relative pertinenze.

Quadro D
Regime di
tassazione

- Quadro da compilare in caso di registrazione di contratti di locazione a uso abitativo, nonché in sede di adempimento successivo qualora sia stata compilata la casella “Tipologia di regime”.
- L'opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata. In alternativa, tale comunicazione non è necessaria se nel contratto di locazione è stata espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
- La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca.
- La cedolare secca sostituisce l'imposta di registro (anche in caso di risoluzione o proroga del contratto) e l'imposta di bollo (oltre all'irpef e alle addizionali).

Quadro E
Locazione
con canoni
differenti
per una o più
annualità

La compilazione di tale quadro è richiesta nel caso in cui risulti indicato nella casella “Casi particolari” del Quadro A: il codice 1 oppure il codice 3.

REGISTRAZIONE

- Il modello serve per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.
- Il modello RLI può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o affitto.

Inoltre, è possibile comunicare la rinegoziazione del canone.

ULTERIORI
ADEMPIMENTI

- Comunicare i dati catastali ai sensi dell'art. 19, c. 15 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.07.2010, n. 122.
- Registrare i contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoliPAC”.
- Registrare i contratti di locazione con la previsione di canoni differenti per le diverse annualità.
- Registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato.
- Effettuare il ravvedimento operoso.
- Gestire la comunicazione della risoluzione o della proroga tardiva in caso di cedolare secca.
- Registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.
- Esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca, oltre che per gli immobili a uso abitativo, anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, c. 59 della L. 30.12.2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019), riportando del “quadro D” del nuovo modello:
 - i dati dell'immobile;
 - i dati del locatore;
 - la quota di possesso;
 - l'opzione, barrando la casella, per la cedolare secca.



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI - MOD. RLI



AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per beni strumentali - Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini 2025 è una delle principali misure di sostegno alle PMI italiane, rifinanziata con la legge di Bilancio 2025 e dotata di circa 1,7 miliardi di euro da utilizzare fino al 2029. L'iniziativa, gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il supporto operativo di Invitalia, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito e stimolare la modernizzazione del sistema produttivo nazionale. Possono beneficiarne tutte le micro, piccole e medie imprese attive nei settori produttivi, con l'esclusione di quelle in difficoltà o operanti in comparti non ammessi.

La misura sostiene l'acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi di fabbrica: macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software, con particolare attenzione agli investimenti in tecnologie digitali, innovazione 4.0 e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale. Il finanziamento deve avere una durata compresa tra 2 e 5 anni, con importi che vanno da un minimo di € 20.000 a un massimo di 4 milioni di euro per singola impresa. Lo Stato riconosce un contributo che copre parte degli interessi, con aliquote più vantaggiose per gli investimenti digitali e green rispetto a quelli ordinari.

Tra le novità introdotte nel 2025 spicca l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali, a tutela degli investimenti effettuati. Inoltre, per i finanziamenti fino a € 200.000, il contributo statale viene erogato in un'unica soluzione, mentre per importi superiori è prevista l'erogazione in più quote annuali.

La procedura di domanda è interamente digitale e avviene tramite la piattaforma Invitalia. Le banche svolgono un ruolo centrale, verificando i requisiti delle imprese, prenotando le risorse e concedendo i finanziamenti, mentre Invitalia assicura la gestione tecnica e il supporto operativo. La misura è cumulabile con altri incentivi, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato, e si propone di generare un impatto significativo sul tessuto produttivo italiano. L'obiettivo è stimolare la digitalizzazione, favorire l'innovazione tecnologica, accelerare la transizione ecologica e rafforzare la competitività delle PMI sui mercati nazionali e internazionali. In conclusione, la Nuova Sabatini 2025 non è soltanto un incentivo finanziario, ma uno strumento strategico per accompagnare le imprese verso un futuro più resiliente, innovativo e sostenibile, capace di affrontare con maggiore solidità le sfide del mercato globale.

BENEFICIARI	Soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • L'agevolazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI). • Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025).
	Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • Micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none"> - sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese o nel Registro delle imprese di pesca; - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; - abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo. • Le imprese, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none"> - sono costituite in forma di società di capitali; - sono impegnate in un processo di capitalizzazione; - non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c.
SCADENZA	Domanda	<ul style="list-style-type: none"> • Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online di Invitalia. • Lo sportello è aperto dal 2025.
	Risorse	<ul style="list-style-type: none"> • La misura rimane attiva fino a esaurimento delle risorse disponibili. • Le risorse stanziare coprono il periodo 2025-2029, con possibilità di rifinanziamenti futuri.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 1 dicembre	Accertamento	Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance").
Martedì 2 dicembre	Zes unica	Dichiarazione integrativa - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata.
Lunedì 15 dicembre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Martedì 16 dicembre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p>Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre).</p> <p>Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024).</p> <p>Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di novembre 2025.</p>



Principali adempimenti mese di dicembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 dicembre (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese ottobre 2025.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p>Versamento - Il D. Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p>Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l'imposta non superi il limite di € 100, effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imu	Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2025. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2025.
	Rivalutazione del Tfr	Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
	Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo termine di versamento della 2ª rata dell'importo per la regolarizzazione, con interessi.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2025.
	Revisori enti locali	Iscrizione nell'elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2025.
Sabato 20 dicembre	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2025.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Lunedì 22 dicembre	Dottori commercialisti	Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2025 e del contributo di maternità 2025.
Giovedì 25 dicembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.



Principali adempimenti mese di dicembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2025.
Martedì 30 dicembre	Imposte dirette	Modello Redditi 2025 - Per le persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.
	Imposta di registro	Modello Redditi 2025 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025. Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Mercoledì 31 dicembre	Imposte dirette	Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Trasparenza fiscale	Opzione - Le società costituite dal 1.12.2025 al 31.12.2025, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2025-2027, devono effettuare, entro il 31.12.2025, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2025 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2025 al 31.12.2025.
	Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inventario	Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2025, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2025 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2024 e non dedotta in dichiarazione.
	Autotrasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2026 all'Albo Autotrasportatori.
	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2025, alla convalida annuale.
	Pec amministratori	Obbligo - Termine per la comunicazione dell'indirizzo digitale certificato per gli amministratori di società (D.L. 159/2025).
	Polizze catastrofali	Obbligo - Termine per le micro e piccole imprese di stipula delle polizze catastrofali.
Nota ¹		<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno lavorativo successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].